

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI ROBERTO

Seduta del 16/01/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 26/06/2019, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni pagate anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso, quota quantificata in complessivi € 1.798,04, oltre spese.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che il contratto di finanziamento sottoscritto dalla parte ricorrente conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 762,28.

L'intermediario ha, inoltre, fatto presente di aver offerto alla parte ricorrente *pro bono pacis* l'ulteriore importo di € 595,60 e che detto ulteriore rimborso era stato da lei rifiutato.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso ovvero, in subordine, di accogliere le domande della parte ricorrente nei limiti dell'importo offerto in sede di riscontro al reclamo. In via ulteriormente subordinata, l'intermediario ha chiesto al Collegio di "di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 762,28".

**DIRITTO**

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, da ritenersi immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha rivisto il proprio orientamento, stabilendo con la decisione n. 26525/19 che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità;
- *“il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e, quindi, il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) sia le *“commissioni di attivazione”*, che remunerano anche le attività relative alla gestione del finanziamento nei *“casi di passaggio dello stesso mutuatario ad altre amministrazioni”*, sia le *“commissioni di gestione pratica”* dovute per l'attività di gestione del finanziamento, che è per definizione un'attività *recurring*; nell'importo suscettibile di restituzione devono essere incluse le spese di gestione, quantificate in € 25,00, le quali remunerano l'attività di *“conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale per il periodo di legge”*;
- le *“commissioni di intermediazione”* hanno invece natura di oneri *upfront* poiché remunerano attività svolte dall'intermediario del credito prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest'ultima e, come tali, devono essere rimborsate nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.465,42	Tasso di interesse annuale	4,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	235,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/10/12	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,39%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				987,00	Recurring	60,00%	592,20		592,20
Commissioni di gestione (C)				1.524,30	Recurring	60,00%	914,58	762,28	152,30
Commissioni di intermediazione (E)				1.692,00	Upfront	38,39%	649,51		649,51
Totale				4.203,30					1.394,01

Tutto ciò premesso e accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.394,01.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA